TRASFORMAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO "LA BIENNALE DI VENEZIA" IN PERSONA GIURIDICA PRIVATA DENOMINATA "SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA"

Art. 14

Direttori dei settori di attività culturale

I direttori dei settori di attivita' culturale sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi. I direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorita' vigilante, e comprensivo anche dell'attivita' svolta quali componenti del comitato scientifico.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1998, non più in vigore dal 15 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia"
Estremi	Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
Capo	III — Attività culturali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-19-1998/art-14-direttori-dei-settori-di-attivita-culturale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it